

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1955 del 14/04/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale Azienda Agricola Torricella di Leonelli Maria per l'impianto destinato ad attività di produzione vinicola e somministrazione di bevande ed alimenti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2030 del 13/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **Azienda Agricola Torricella di Leonelli Maria** per l'impianto destinato ad attività di produzione vinicola e somministrazione di bevande ed alimenti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta individuale Azienda Agricola Torricella di Leonelli Maria (C.F. LNLMRA62R65F257N) per l'impianto destinato ad attività di produzione vinicola e somministrazione di bevande ed alimenti, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la ditta individuale **Azienda Agricola Torricella di Lionelli Maria** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta individuale Azienda Agricola Torricella di Leonelli Maria (C.F. LNLMRA62R65F257N) con sede legale e impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno, ha presentato, nella persona di Marco Iaboli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia in data 15/11/2016 (Prot. n. 58363) e in data 14/12/2016 (Prot. n. 63102) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di Valsamoggia, con propria nota Prot. n. 2037 del 14/01/2017 (pratica. n. 2643/16), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/01/2017 al PGB0/2017/695 e confluito nella **Pratica SINADOC 6795/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostantive ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e dato atto che il Comune di Valsamoggia in regime di silenzio-assenso non ha evidenziato motivi ostativi in merito all'autodichiarazione in materia di acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.
  - Allegato B - impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 13/04/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>9</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGBO/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZIENDA AGRICOLA TORRICELLA DI LEONELLI MARIA**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in fosso di montagna classificato (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Montagna PGBO/2017/4147 del 24/02/2017) come scarico di “acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche”, costituite dall’unione di acque reflue di lavaggio della cantina (pretrattate mediante fossa tipo Imhoff) e di acque reflue domestiche derivanti dalla cucina (pretrattate mediante pozzetto degrassatore), trattate con depuratore biologico a fanghi attivi (preceduto da pozzetto a griglia statica).

Nello stesso punto di scarico, a valle del “pozzetto ispezione e prelievo campioni acque nere”, confluiscono anche le acque meteoriche di dilavamento dei tetti non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

1. L’intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 5 dell’allegato A della D.G.R. 1053/2003.
2. Dovrà essere stipulato con azienda specializzata un contratto di manutenzione programmata dell’impianto di depurazione a fanghi attivi, con cadenza almeno semestrale.
3. La feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dovranno essere raccolte e smaltite a parte.
4. Sarà vietato scaricare nella rete fognaria sostanze pericolose o tossiche, quali ad esempio disinfettanti, oli e grassi vegetali e minerali, acidi e basi in forti concentrazioni.
5. La rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui saranno vietati scarichi di acque nere nella condotta delle acque bianche.
6. Dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione della fossa Imhoff e del degrassatore, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da una ditta autorizzata.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE-ST - Distretto di Montagna, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente.
8. Dovrà essere messo a disposizione degli addetti aziendali un manuale di istruzioni concernente il funzionamento del depuratore a fanghi attivi, a cura di ogni ditta costruttrice/installatrice, finalizzato alle normali operazioni di manutenzione e controllo delle funzioni degli impianti di trattamento di cui sopra.
9. Nel caso si trattasse di zona soggetta a vincolo, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267/1923 e s.m.i.
10. Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi.
11. Nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
  - a) non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
  - b) non si verificano fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli.
12. Dovranno essere assicurati verifiche periodiche ed all'occorrenza necessari interventi di pulizia e manutenzione della condotta fognaria acque meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario.
13. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria e/o i sistemi di trattamento delle acque reflue.
14. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata.

-----  
Pratica Sinadoc 6795/2017

Documento redatto in data 13/04/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto AZIENDA AGRICOLA TORRICELLA DI LEONELLI MARIA**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G Loc. Savigno**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Considerata l'autocertificazione, presentata ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta che le emissioni sonore non sono superiori ai limiti stabiliti dal Comune di Valsamoggia.

Visto che detta situazione risulta essere stata autorizzata in sede di rilascio dell'ultimo titolo edilizio da parte del Comune di Valsamoggia (P.G. n. 32281 del 21/06/2016).

Visto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico.

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

**Prescrizioni**

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Valsamoggia:**

- Autocertificazione di valutazione del rischio del rumore ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 sottoscritta in data 14/11/2016 da Maria Leonelli in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Agricola Torricella di Leonelli Maria sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Samoggia n. 534/G, Loc. Savigno.

-----  
Pratica Sinadoc 6795/2017

Documento redatto in data 13/04/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**